

Civile Ord. Sez. 1 Num. 22606 Anno 2026
Presidente: SCODITTI ENRICO
Relatore: NAZZICONE LOREDANA
Data pubblicazione: 02/07/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5330/2022 R.G. proposto da:

Fino 2 Securitisation s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Teodoro Carsillo

-ricorrente-

contro

Linpaper s.r.l. in liquidazione ed in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Andrea Di Grazia e Matteo Mandoli

-controricorrente-

nonché contro

Unicredit s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Caputi unitamente agli avvocati Luciana Cipolla, Marco Pesenti, Alberto Toffoletto, Christian Romeo, Simona Daminelli

-controricorrente e
ricorrente incidentale-

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1615/2021 depositata il 23/02/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dal Consigliere Loredana Nazzicone.

FATTI DI CAUSA

1. – La Linpaper s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Lucca, la Unicredit s.p.a., chiedendone la condanna alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte per interessi, spese e commissioni non dovute, in relazione al rapporto di conto corrente intrattenuto con la banca dal 14.12.1982 al 30.9.2008.

Con sentenza n. 2116/2016, il giudice di primo grado dichiarò illegittimi gli addebiti operati per interessi con capitalizzazione trimestrale e commissioni di massimo scoperto, nonché parzialmente prescritta la pretesa restitutiva, attesa la decorrenza del termine decennale dalla data delle singole annotazioni, accertando pagamenti indebiti per € 224.809,18, un saldo passivo alla chiusura del conto di € 895.611,93 ed il debito finale della correntista a favore della banca, operata la compensazione tra le poste suddette, di € 670.802,75, oltre accessori, somma al cui pagamento in favore di Unicredit s.p.a. condannò la correntista.

2. – Con sentenza del 23 agosto 2021 la Corte di appello di Firenze, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta dalla società, ha accertato un pagamento indebito nella misura di € 569.810,13 e un credito da scritture della banca – per essa, dell'intervenuta Fino 2 Securitisation s.r.l., in virtù dell'operazione di cartolarizzazione efficace dal 14 luglio 2017 – di € 906.229,16, condannando infine la correntista, operata la compensazione tra le poste predette, al pagamento della somma di € 336.419,03, oltre accessori.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto ancora rileva, che il conto è da ritenersi affidato sulla base del *report* della Centrale dei Rischi prodotto in atti, indice sintomatico dell'esistenza di un affidamento, e di conseguenza era onere della banca provare la natura solutoria delle rimesse perché decorresse la prescrizione, onde, in difetto, tutte le rimesse vanno presunte come ripristinatorie e la prescrizione decorre solo dalla data di chiusura del conto; operata la compensazione tra le rispettive poste di credito e di debito, il saldo è stato dunque rideterminato in favore della cessionaria del credito.

3. – Avverso questa sentenza ricorre per cassazione la Fino 2 Securitisation s.r.l., sulla base di quattro motivi. Resistono con controricorso la Linpaper s.r.l. e la Unicredit s.p.a., quest'ultima proponendo ricorso incidentale adesivo quanto ai primi tre motivi del ricorso principale.

Le parti hanno depositato le memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, si deduce la violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., per la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta natura "affidata" del conto corrente: infatti, la Corte territoriale non ha indicato, in nessun modo, le condizioni specifiche di concessione dell'apertura di credito ed il suo limite; pertanto, ritenuto per errore provato *per facta concludentia* l'affidamento, ha reso comunque una motivazione apparente, neppure menzionando il limite dell'affidamento medesimo il quale, tuttavia, costituisce un profilo indispensabile quale oggetto di allegazione e di prova del cliente, allo scopo di accertare la natura ripristinatoria o solutoria delle rimesse operate dalla correntista.

Il motivo è manifestamente infondato, in quanto pretende di ravvisare l'assenza di motivazione: tuttavia, dalla semplice lettura della sentenza impugnata, si palesa che non è questo il vizio che l'affetta, non potendosi ravvisare una motivazione della corte del merito inferiore al minimo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

costituzionale, mentre la ricorrente non deduce nel presente motivo un vizio di violazione di legge (cfr. Cass. 1° giugno 2026, n. 17368, parimenti rilevando come una simile modalità di pronuncia non riveli una obiettiva carenza nell'indicazione del criterio logico che abbia condotto il giudice alla formazione del proprio ragionamento).

Giova, altresì, rilevare che, contrariamente alla censura della ricorrente, la *ratio decidendi* della sentenza impugnata non attiene alla prova *per facta concludentia* dell'affidamento, discorrendo essa di una prova raggiunta in base alla segnalazione alla Centrale dei rischi (su cui cfr. Cass. 24 gennaio 2024, n. 2338, ammettendosi tale possibilità, per dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione).

2. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1350 c.c. e 117 t.u.b., perché l'apertura di credito non può essere desunta dalla mera tolleranza di uno scoperto, nei contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, come quello di specie, onde la mancata prova della concessione di un'apertura di credito con forma scritta qualifica tutte le rimesse compiute come solutorie, con conseguente decorrenza sin dalla loro esecuzione del termine prescrizione.

Il motivo è inammissibile, per la difformità delle risultanze in fatto contenute nella sentenza impugnata rispetto all'assunto della ricorrente circa la disciplina applicabile.

Ed invero, la Corte territoriale discorre di un conto corrente aperto il 14 dicembre 1982 e chiuso il 30 settembre 2008: con la conseguente applicazione del principio di diritto, secondo cui, nel regime anteriore all'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, che ha imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, era consentita la conclusione per *facta concludentia* di un contratto di apertura

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di credito, con la conseguenza che la prova della concessione dell'affidamento, per questi contratti, può essere fornita con ogni mezzo, ivi compreso il ricorso alle presunzioni (per tutte, Cass. 13 giugno 2024, n. 16445).

3. – Con il terzo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1842, 2033 e 2697 c.c., perché, pur se nella specie avesse potuto avere rilievo il c.d. fido di fatto, tuttavia l'onere di provarlo, in tutti i suoi elementi, sarebbe stato a carico della correntista, che non lo ha assolto quanto alla misura ed all'esatto ammontare dell'affidamento medesimo.

Il motivo è fondato.

La Corte del merito ha accertato l'esistenza di un fido ed ha ritenuto senza rilievo la circostanza, rimasta ignota, del limite dello stesso, tuttavia comunque concludendo per la raggiunta prova del carattere ripristinatorio di tutti i versamenti effettuati dal cliente.

In tal modo, non si è tenuto conto della operazione interpretativa e ricostruttiva al riguardo compiuta mediante i principî consolidati affermati da questa Corte, secondo il chiaro *iter* logico da essi delineato, che giova sintetizzare:

i) l'onere di allegazione e prova relativo alla natura delle rimesse è in capo al correntista che agisce per la ripetizione dell'indebito *ex art.* 2033 c.c., o che chieda di espungere dal calcolo del saldo passivo preteso dalla banca le appostazioni debitorie illegittime (*e multis*, Cass., sez. un., 13 giugno 2019, n. 15895);

ii) la generica prova dell'esistenza di un affidamento, al fine di paralizzare l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie, non ha rilievo, laddove disgiunta dall'individuazione del limite di esso, per la considerazione che, ove sia ignoto il limite dell'affidamento, diviene impossibile stabilire se e quali rimesse abbiano effettivamente carattere

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ripristinatorio piuttosto che solutorio (Cass. 3 novembre 2025, n. 28990; Cass. 1° giugno 2026, n. 17368);

iii) dunque, in ordine alla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. circa la natura delle rimesse su conto corrente, il correntista ha l'onere di allegazione e di prova anche del limite dell'affidamento, in quanto solo questo permette di qualificare come ripristinatorie o solutorie le rimesse effettuate a copertura di poste indebite (Cass. 1° giugno 2026, n. 17368; Cass. 15 gennaio 2026, n. 854);

iv) pure nel caso di apertura di credito in conto corrente stipulata prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 della l. n. 154 del 1992, che dunque può avvenire anche *per facta concludentia* e può essere provato con qualunque mezzo, è comunque necessaria, per determinare la natura delle rimesse, la condizione che emerga per lo meno l'ammontare dell'affidamento accordato al correntista (Cass. 15 gennaio 2026, n. 854; Cass. 24 aprile 2024, n. 11016).

4. – Con il quarto motivo del ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1243 ss., 1260 ss. e della l. n. 130/1999, avendo la Corte di appello operato la compensazione d'ufficio tra il credito della cessionaria ed il credito da indebito in capo al cliente: quando, invece, il primo era in capo alla cessionaria del credito ed il secondo, se del caso, in capo ad Unicredit s.p.a., dal momento che la cartolarizzazione ha operato la cessione unicamente della posizione attiva del rapporto obbligatorio, né avendo l'art. 4 della l. n. 130/1999 richiamato il disposto dell'art. 58, comma 5, t.u.b.; del resto, la regola dell'art. 2033 c.c. si pone tra *solvens* ed *accipiens* soltanto; ed anche nella compensazione impropria si applica l'art. 1248 c.c., onde il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatto, non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

A tale prospettazione resistono sia la Linpaper s.r.l., sia la Unicredit s.p.a. nei loro controricorsi.

Il motivo è fondato, alla stregua del principio di diritto, enunciato da questa Corte sulla base della ricognizione delle fonti interne e unionali (Cass. 5 luglio 2024, n. 18454; Cass. 31 maggio 2022, n. 17735; Cass. 30 agosto 2019, n. 21843), secondo cui i crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione – eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999, interpretata conformemente al Regolamento UE n. 2402 del 2017 – costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, la c.d. società veicolo, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto di crediti e al pagamento dei costi dell'operazione: onde non è consentito al debitore ceduto proporre, nei confronti della società di cartolarizzazione cessionaria, domande per crediti vantati verso la cedente e nascenti dal rapporto con quest'ultima intercorso, neppure se si tratti di domanda di pagamento dell'indebito per pretesa corresponsione di interessi o altre poste, nel conto corrente bancario.

Ne deriva che, difettando in capo a Fino 2 Securisation s.r.l. la legittimazione passiva all'azione di ripetizione fondata sul rapporto fondamentale, nessuna compensazione, nemmeno impropria, poteva operarsi tra il suo credito e quello alla ripetizione di indebito per poste pagate e non dovute in capo alla correntista.

Né il motivo è inammissibile, secondo l'eccezione della società in controricorso, per non essere stata la questione oggetto di motivo di appello: dal momento che, invero, la cessione del credito nella suddetta operazione è avvenuta solo in corso di causa, dunque la cessione è successiva alla sentenza di primo grado e non avendo, quindi, la stessa trattato la questione se il cessionario fosse soggetto passivo del credito allegato dal debitore ceduto.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ne deriva, altresì, che la debitrice ceduta, creditrice delle somme indebitamente versate alla banca cedente, vanta tale pretesa nei confronti della medesima, come fin dall'inizio proposta con la domanda introduttiva del presente giudizio.

5. – In conclusione, vanno accolti il terzo ed il quarto motivo di ricorso, respinti gli altri, con l'enunciazione dei seguenti riassuntivi principi di diritto al riguardo:

«L'onere di allegazione e prova relativo alla natura delle rimesse operate in un rapporto di conto corrente bancario è in capo al correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.».

«L'onere probatorio gravante sul correntista, in quanto volto a distinguere le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie, comprende anche l'indicazione del limite dell'affidamento concesso dalla banca, essendo tale limite indispensabile ai fini della distinzione in concreto, atteso che hanno carattere ripristinatorio le rimesse effettuate allorché il saldo passivo non supera il limite del fido e carattere solutorio le altre».

«Anche nel caso di apertura di credito in conto corrente stipulata prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 della l. n. 154 del 1992, che dunque può avvenire *per facta concludentia* e può essere provato con qualunque mezzo, è comunque necessaria, per determinare la natura delle rimesse, la condizione che emerga per lo meno l'ammontare dell'affidamento accordato al correntista».

«I crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione – eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999, interpretata conformemente al Regolamento UE n. 2402 del 2017 – costituiscono un patrimonio separato da quello della c.d. società veicolo, e, pertanto, non è consentito al debitore ceduto proporre, nei confronti della società di cartolarizzazione cessionaria, la domanda di pagamento dell'indebito per corresponsione di somme non dovute sul conto corrente bancario».

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

6. – La sentenza va cassata con rinvio alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, per la soluzione della controversia in applicazione dei principî enunciati. Alla Corte del merito si demanda anche la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso, respinti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa innanzi alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno 2026.

Il Presidente

Enrico Scoditti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale